

Codice A1814B

D.D. 6 aprile 2022, n. 928

ATTG 224 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del Rio Mainia rispettivamente nei tratti antistanti i mappali 425 e 428 (sponda sx) nonchè mappale 588 (sponda dx) del Fg. 12 del comune di Aramengo (AT). Richiedente: Sig. CHIESA Giuseppe



ATTO DD 928/A1814B/2022

DEL 06/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 224 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del Rio Mainia rispettivamente nei tratti antistanti i mappali 425 e 428 (sponda sx) nonchè mappale 588 (sponda dx) del Fg. 12 del comune di Aramengo (AT).

Richiedente: Sig. CHIESA Giuseppe

Con nota del 11/03/2022 acquisita con protocollo regionale n° 11067/A1814B in pari data, il Sig. CHIESA Giuseppe residente in *omissis* C.F. *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo del Rio Mainia rispettivamente nei tratti antistanti i mappali 425 e 428 (sponda sx) nonchè mappale 588 (sponda dx) del Fg. 12 del comune di Aramengo (AT).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune Aramengo (AT) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/03/2022, senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta.

In data 18/03/2022, nella zona di cui in oggetto, è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, durante il quale si è potuto constatare la presenza di arbusti e piante inclinate, instabili o secche che possono cadere in alveo e creare occlusioni al regolare deflusso del corso d'acqua.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, si è ritenuto che l'intervento in argomento possa essere inquadrabile, ai sensi del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del

territorio circostante.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A (ex art. 18 della L.R. n° 17 del 12/08/2013), il valore delle piante tagliate, nel rispetto delle leggi in materia e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” in quanto il corso d’acqua è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 59.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n° 112/1998;
- vista la L.R. n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Reg.to Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Sig. CHIESA Giuseppe ad eseguire il taglio selettivo della vegetazione presente nell’alveo del Rio Mainia in comune di Aramengo (AT), nella posizione indicata sugli stralci planimetrici depositati agli atti del Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l’intervento dovrà essere eseguito nell’area indicata sullo stralcio planimetrico allegato all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e della vigente normativa in materia e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Regionale ;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013 e in particolare:
 - all’interno dell’alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall’acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), ricorrendo gli estremi dell’art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i., il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto “a raso” senza rilascio di matricine, con mantenimento dei soli soggetti

flessibili (diametro 5-6 cm);

- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda, il taglio della vegetazione dovrà essere di tipo selettivo, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e riguardare esclusivamente le tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi, in caso di caduta, creare ostruzione della sezione idraulica oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena e creare danno ai manufatti e/o alle aree circostanti. Occorrerà quindi mantenere i soggetti più stabili e resistenti alle sollecitazioni della corrente. E' vietata ogni forma di taglio a raso.
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto interessato, sarà obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nelle aree di possibile esondazione e la trinciatura con abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale di risulta;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizioni di legge;
- i lavori in argomento, dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **un anno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale AL-AT Ufficio di Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti l'inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle prescrizioni impartite e alle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle vigenti leggi in materia, rientri tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

I funzionari estensori
Giuliana CAPITOLO
Andrea RIBAUDO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli